



Unione di Comuni Area Interna Val Simeto Etna
Adrano - Biancavilla - Centuripe - Santa Maria di Licodia

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N. 9 del 05.11.2024 Reg. Gen. Anno 2024

Su proposta n. 9 del 24.10.2024 predisposta dal Presidente dell'Unione

OGGETTO: Personale dell'Unione dei Comuni Area Interna Val Simeto Etna.

L'anno duemilaventiquattro addì cinque del mese di novembre alle ore 09:55 e seguenti in Adrano nella sala delle adunanze della Sede Comunale, convocata a norme di legge, si è riunita la Giunta dell'Unione di Comuni Area Interna Val Simeto Etna.

Presiede la seduta l'On. Fabio Mancuso nella sua qualità di Presidente e sono presenti i seguenti Signori:

			P	A
1	Mancuso	Fabio	Presidente	X
2	Bonanno	Antonio	Vice Presidente	X
3	Buttò	Giovanni	Assessore	X
4	La Spina	Salvatore	Assessore	X
TOTALE PRESENTI N. 4				

Risultato legale il numero dei presenti il Presidente dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita i Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Adrano Avv. Innocenza Battaglia

LA GIUNTA DELL'UNIONE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione n. 9 del 24.10.2024 relativa all'oggetto:

"Personale dell'Unione dei Comuni Area Interna Val Simeto Etna."

RITENUTA la suddetta proposta meritevole di approvazione;

- VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione;
- VISTO l'Ordinamento A.EE.LL. vigente in Sicilia;

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di delibera n. 9 del 24.10.2024 relativa all'oggetto:

"Personale dell'Unione dei Comuni Area Interna Val Simeto Etna."

che si intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e la parte dispositiva.

Ed inoltre:

Con separata votazione resa nei modi di legge, all'unanimità

DELIBERA


di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, a tutti gli effetti di legge, stanti i motivi di urgenza, rilevabili o contenuti, che non consentono ritardo alcuno nell'esecuzione del provvedimento medesimo.

Il presente verbale, dopo la lettura viene sottoscritto per conferma


IL PRESIDENTE



COMPONENTE ANZIANO



IL SEGRETARIO GENERALE





Unione di Comuni Area Interna Val Simeto Etna
Adrano - Biancavilla - Centuripe - Santa Maria di Licodia

Proposta n° 9 del 24/10/2024

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE per la GIUNTA dell'UNIONE di
COMUNI**

OGGETTO: Personale dell'Unione dei Comuni Area Interna Val Simeto Etna.

1 Fase -PROPONENTE: IL PRESIDENTE DELL'UNIONE
On. Fabio Mancuso

 FABIO
MANCUSO
29.10.2024
11:48:56
GMT+01:00

RISULTATO ISTRUTTORIA

1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE CONTRARIO

II RESPONSABILE DELL'AREA DI GESTIONE AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Valentina Conti Bellocchi

 VALENTINA CONTI BELLOCCHI
25.10.2024 13:04:40 GMT+02:00

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE CONTRARIO

II RESPONSABILE DELL'AREA DI GESTIONE CONTABILE
Rag. Roberto Garofalo

 ROBERTO
GAROFALO
28.10.2024
21:04:17
GMT+02:00

3) ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

MANCA LA COPERTURA FINANZIARIA

PARZIALE COPERTURA PER C. _____

SPESA NON PREVISTA

IMPEGNO PROVVISORIO BILANCIO 200_____

N_____ CAP_____ SERV._____ INT_____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TRASMESSA AL RESPONSABILE DI SETTORE PER IL PROSIEGUO
DELL'ITER

PROT. N. _____ DEL _____

IL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO

VISTO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

TRASMESSA AL DIRETTORE GENERALE PER IL PROSIEGUO
DELL'ITER

PROT. N. _____ DEL _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2 Fase - SEGRETARIO GENERALE

RICHIESTA SUPPLEMENTO ISTRUTTORIA
PROT. N. _____ DEL _____

IL SEGRETARIO GENERALE

RITRASMESSA DAL SETTORE
PROT. N. _____ DEL _____

TRASMESSA ALLA GIUNTA COMUNALE
ADRANO LI _____

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

TENUTO CONTO:

- che in data 30/06/2024 si è costituita l'Unione dei Comuni Area Interna Val Simeto Etna con la sottoscrizione dell'Atto Costitutivo e dell'Allegato Statuto;
- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 29/04/2024 è stata approvata la struttura organizzativa dell'Unione;
- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 7 del 5/11/2024 è stata modificata la struttura organizzativa dell'Unione;
- che occorre implementare tutte le attività necessarie per la fase di start-up della neo costituita Unione, avvalendosi in prima battuta di personale interno ai Comuni aderenti all'Unione.

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 6 del 16/07/2024 "Personale dell'Unione dei Comuni Area Interna Val Simeto Etna. Approvazione schema di contratto (ex art. 1 co. 557 L. 311/2004)".

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 8 del 5/11/2024 "Modifica e approvazione del Piano triennale del fabbisogno del personale 2024-2026 e Piano assunzionale 2024".

VISTO l'art. 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che testualmente recita: "I comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza."

VISTA la circolare n. 2/2005 del Ministero dell'Interno sull'interpretazione del comma 557 dell'art. 1 della predetta legge 311/2004, relativa alle facoltà di avvalersi di personale dipendente a tempo pieno di altro Ente che a causa dei vincoli definiti dal D. Lgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro, non potrà essere contratto di lavoro a tempo pieno e, per tale ragione, non potrà avere la durata superiore alla differenza tra le 48 ore settimanali complessive previste dal citato decreto come tetto massimo di ore settimanali.

ATTESO che l'assunzione con contratto stipulato ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge 311/2004 non è equiparabile né assimilabile ad una assunzione a tempo indeterminato e che tale modalità di assunzione genera costi di gran lunga inferiori alle assunzioni a tempo pieno.

VISTI il parere n. 2141/2005 del Consiglio di Stato e il parere UPPA n. 34/2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica che dichiarano la perdurante applicabilità dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004, affermando che la norma in questione deroga al principio del dovere di esclusività e di divieto di cumulo degli impieghi cui sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, atteggiandosi come normativa di carattere speciale e che l'utilizzo presso altri enti locali del personale dipendente a tempo pieno non deve recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non deve interferire con i suoi compiti istituzionali.

VISTI:

- la delibera n. 3/2009 della Corte dei conti Lombardia - Sezione Regionale di Controllo, che conferma la validità dell'art. 1 comma 557 legge 311/2004;
- l'orientamento applicativo dell'ARAN del 7 luglio 2005 a mente del quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale di un dipendente di altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano contestualmente rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, Legge cit.;
- il Parere del Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2141 del 25 maggio 2005 che, peraltro, dispone che "L'art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni ed il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente inquadrato con contratto a tempo parziale";
- la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per le Autonomie – n. 2 del 21 ottobre 2005, che ha recepito in toto la superiore interpretazione di matrice giurisprudenziale, prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- il Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, ha confermato la perdurante vigenza del più volte citato comma 557;
- il parere del Consiglio di Stato – Sezione I A n. 2141/2005 del 25 maggio 2005, reso dal Ministero dell'Interno, con cui si precisa tra l'altro che la succitata norma introduce una deroga al principio espresso dall'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 (principio di esclusività del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e che le lacunosità della stessa devono essere superate applicando, per quanto compatibile, la disciplina prevista per lo svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un dipendente pubblico part-time (art. 4, comma 7 e seguenti, del CCNL Regioni - Autonomie locali del 14.09.2000);
- la circolare n. 2 del 26 maggio 2014 della Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali del Ministero dell'Interno ad oggetto "Problematiche applicative in materia di personale dipendente degli enti locali: art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004";

RITENUTO pertanto necessario, al fine di soddisfare e realizzare i servizi istituzionali anche nella considerazione di una gestione economica delle risorse, utilizzare il personale dipendente di altro Ente, ai sensi dell'art. 1 co. 557 della legge 311/2004, per 10 ore settimanali.

RITENUTO opportuno avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopracitata anche alle Unioni dei Comuni, ai fini anche del contenimento della spesa di personale, per lo svolgimento delle attività inerenti l'Unione.

CONSIDERATO che l'Unione di Comuni Area Interna Val Simeto Etna necessita di un apparato amministrativo gestionale finalizzato allo svolgimento delle attività caratterizzanti l'Unione e ad essa attribuite dalla Statuto.

VISTI:

- lo schema di contratto per la prestazione di attività lavorativa dei dipendenti allegato alla delibera di Giunta dell'Unione n. 6 del 16.07.2024;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto funzioni locali.

PRESO ATTO che tra i dipendenti indicati nella precedente delibera di Giunta dell'Unione n. 6 del 06/07/2024 con oggetto "Personale dell'Unione dei Comuni Area Interna Val Simeto Etna. Approvazione schema di contratto (ex art. 1 co. 557 L. 311/2004)" il Dott. Ing. Gaetano Alvano, dipendente del Libero Consorzio di Enna, non può essere utilizzato presso l'Unione di Comuni Area Interna Val Simeto Etna in quanto presta servizio già per n. 12 ore con scavalco in eccedenza ex art 1 co. 557 L. 311/2004) presso il Comune di Centuripe e dunque nel limite orario massimo consentito dalla legge.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000, nonché quello di regolarità contabile.

PRESO ATTO che all'uopo sono stati consultati i sindaci dei Comuni di appartenenza al fine di acquisire le disponibilità di risorse umane dei singoli enti per l'utilizzo presso questa Unione.

TENUTO CONTO della necessità di dotarsi delle seguenti figure:

n. 1 dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, - Dott.ssa Maria Pia Scalisi - profilo professionale "Funzionario Amministrativo" dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Adrano inquadrata nella categoria professionale D posizione economica D6, per n. 10 ore settimanali, da svolgersi dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2024, mediante scavalco di eccedenza di personale in servizio presso un Comune aderente all'Unione, ai sensi e per gli effetti del comma 557 dell'art 1 della legge n. 311/2004;

n. 1 dipendente appartenente all'Area degli Istruttori, - Dott. Ing. Alfredo Scalisi - profilo professionale "Istruttore tecnico" dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Adrano inquadrato nella categoria professionale C posizione economica C4, per n. 10 ore settimanali, da svolgersi dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2024, mediante scavalco di eccedenza di personale in servizio presso un Comune aderente all'Unione, ai sensi e per gli effetti del comma 557 dell'art 1 della legge n. 311/2004;

RITENUTO pertanto necessario, per l'Organo esecutivo di questo Ente potere usufruire delle prestazioni lavorative dei sopra dedotti dipendenti, per l'apporto amministrativo ormai consolidato presso i Comuni di appartenenza, che dovrà continuare a supportare fattivamente i nuovi e performanti obiettivi dell'Unione;

CONSIDERATO che non vi sono motivi ostativi all'utilizzo dei predetti dipendenti mediante ricorso agli istituti di cui agli artt. 23 del CCNL del 16.11.2022 e 1 co. 557

della L. 311/2004, che hanno - tutti - rilasciato, in via preventiva e per le vie brevi, assenso all'instaurazione del rapporto di lavoro in seno all'Unione;

RITENUTO pertanto, di procedere in tal senso, fermo restando che sarà necessario, altresì, trovare riscontro anche negli atti deliberativi e autorizzativi dei rispettivi Comuni concedenti per il consequenziale consenso da cristallizzare nei successivi atti;

RICORDATO che la Corte dei Conti - Sez. Autonomie - con la Deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG ha, espressamente, enunciato il seguente principio di diritto: *"Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello <scavalco condiviso> disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni-Enti Locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore"* prospettando, pertanto, l'assoluta legittimità dell'istituto giuridico in argomento finanche in assenza del Bilancio previsionale.

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- L'art. 1, comma 124 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145
- L'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004.

SI PROPONE

1. Le premesse e la narrativa si intendono -qui- per brevità richiamate e trascritte e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. **DARE ATTO** che tra i dipendenti indicati nella precedente delibera di Giunta dell'Unione n. 6 del 06/07/2024 con oggetto "Personale dell'Unione dei Comuni Area Interna Val Simeto Etna. Approvazione schema di contratto (ex art. 1 co. 557 L. 311/2004)" il Dott. Ing. Gaetano Alvano, dipendente del Libero Consorzio di Enna, non può essere utilizzato presso l'Unione di Comuni Area Interna Val Simeto Etna in quanto presta servizio già per n. 12 ore con scavalco in eccedenza ex art 1 co. 557 L. 311/2004) presso il Comune di Centuripe e dunque nel limite orario massimo consentito dalla legge.
3. **PREVEDERE** che questo Ente sovracomunale intende utilizzare le seguenti unità di personale:
n. 1 dipendente appartenente all'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione, - Dott.ssa Maria Pia Scalisi - profilo professionale "Funzionario Amministrativo" dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Adrano inquadrata nella categoria professionale D posizione economica D6, per n. 10 ore settimanali, da svolgersi dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2024, mediante scavalco di eccedenza di personale in servizio presso un Comune aderente all'Unione, ai sensi e per gli effetti del comma 557 dell'art 1 della legge n. 311/2004;

n. 1 dipendente appartenente all'Area degli Istruttori, - Dott. Ing. Alfredo Scalisi - profilo professionale "Istruttore tecnico" dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Adrano inquadrato nella categoria professionale C posizione economica C4, per n. 10 ore settimanali, da svolgersi dalla data di sottoscrizione del contratto al 31/12/2024, mediante scavalco di eccedenza di personale in servizio presso un Comune aderente all'Unione, ai sensi e per gli effetti del comma 557 dell'art 1 della legge n. 311/2004;

4. **PREVEDERE** che i suddetti incarichi abbiano durata fino al 31/12/2024, fermo restando che quanto in questa sede disposto dovrà trovare formale riscontro anche negli atti autorizzativi dei rispettivi Comuni concedenti per il consequenziale consenso da cristallizzare nei successivi atti;
5. **DARE ATTO**, altresì, che tutti i compendiatari dipendenti hanno rilasciato, in via preventiva e per le vie brevi, assenso di massima;
6. **DARE ATTO** che i contratti di cui sopra saranno sottoscritti previa autorizzazione ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 da parte degli enti di appartenenza;
7. **DARE ATTO** che la spesa totale complessiva di € 3.787,79 di cui all'allegato modello va imputata sul finanziamento di cui al D.D.G. n. 604/2023/Serv. 6 dell'Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana.
8. **TRASMETTERE** il presente Provvedimento, esecutivo ai sensi di legge, ai Sindaci dei Comuni "concedenti" per i necessari e consequenziali atti di competenza;
9. **DI RENDERE**, altresì, con separata votazione unanime immediatamente eseguibile il presente atto.

ELENCO PERSONALE UNIONE DEI COMUNI all. delibera n. 9

COGNOME	NOME	QUALIFICA	contr.	CAT.	ORE	costo annuo complessivo	costo annuo part-time	costo bimestrale part-time
SCALISI	ALFREDO	ISTR. TECNICO	T.I./FTE	C4	10	35.103,18 €	9.750,88 €	1.625,15 €
SCALISI	MARIA PIA	FUNZ. AMM.	T.I./FTE	D6	10	46.713,13 €	12.975,87 €	2.162,65 €
							3.787,79 €	

DDG. N. 604 DEL 7/12/2023

€ 59.351,86

ROBERTO
GAROFALO
28.10.2024
21:04:58
GMT+02:00

